

REPUBBLICA ITALIANA

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA

IDRAULICA (AG – CL – EN)

SERVIZIO 6 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA

IDRAULICA (CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Prot. n. 12697 del 28/04/2026

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii. per la rimozione/demolizione di attraversamento abusivo insistente sul Fiume Margherito (anche denominato Pietrarossa–Margherito), in corrispondenza della sezione progettuale S10 –SAF3, nell’ambito dei “Lavori di completamento della diga di Pietrarossa” nei territori dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT).

PREMESSO CHE

- con Autorizzazione Idraulica Unica rilasciata dall’Autorità di Bacino recante prot. n. 10796 del 08/04/2025, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del D.S.G. n. 187/2022, è stato assentito il progetto relativo ai “Lavori di completamento della diga di Pietrarossa”, comprendente, tra l’altro, l’eliminazione dell’attraversamento esistente alla sezione S10–SAF3 del Fiume Margherito;
- il suddetto attraversamento a guado interessa l’alveo del Fiume Margherito (anche denominato Pietrarossa - Margherito) che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito nell’elenco dei corsi d’acqua pubblica della provincia di Enna e al n° 66 dei corsi d’acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503;
- Con nota n. 26024 del 16/07/2025, acquisita al prot. AdB n. 19898 del 16/07/2025, il Commissario Straordinario e il R.U.P. dei lavori di completamento della Diga di Pietrarossa, ricadenti nei territori dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT), hanno rappresentato che, per il tramite dell’avvocato di fiducia, è stato richiesto alle ditte che utilizzano la passerella

per l'accesso ai rispettivi terreni di produrre idoneo titolo autorizzativo, con particolare riferimento all'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 relativa alla struttura di attraversamento.

Nella medesima nota è stato altresì evidenziato che detto attraversamento sarebbe stato realizzato quale parte della pista di cantiere all'epoca della costruzione della diga, negli anni 1989-1993, in virtù del contratto d'appalto stipulato dal Consorzio di Bonifica di Caltagirone, e che lo stesso non sarebbe mai stato rimosso a seguito della rescissione contrattuale in danno dell'appaltatore.

- con nota n. 31344 del 19/11/2025 la scrivente Autorità di Bacino ha invitato la Struttura Commissariale a proseguire con urgenza le attività programmate nell'ambito degli interventi di risagomatura del tratto di alveo a valle della diga, assicurando il rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica, tenuto conto delle criticità rappresentate dall'attraversamento esistente che determina ostacolo al deflusso delle portate di massima piena attese e, come tale, causa di possibile esondazione del corso d'acqua con pregiudizio per l'incolumità pubblica; con la stessa nota, nelle more della demolizione, veniva invitata la struttura commissariale ad interdire, con immediatezza, il passaggio attraverso il posizionamento di barriere fisse, quali blocchi di calcestruzzo di consistente dimensione o opere similari e adottare adeguate misure di presidio e di segnalazione nei tratti limitrofi ritenuti critici, informandone i Sindaci dei Comuni interessati e le competenti Autorità locali di Protezione Civile;
- con nota prot. n. 5315 del 23/02/2026, questa Autorità ha diffidato i soggetti interessati alla rimozione dell'attraversamento;
- nel corso delle riunioni tecniche e di coordinamento (in particolare quelle dell'8 aprile 2026 e del 23 aprile 2026), è stata confermata la necessità inderogabile di procedere alla eliminazione del guado per motivi di sicurezza idraulica;
- l'Appaltatore ha manifestato riserve operative, evidenziando il rischio di contenzioso con soggetti terzi utilizzatori del manufatto;
- permane tuttavia una situazione di pericolo concreto per la pubblica e privata incolumità, aggravata dall'utilizzo continuativo del guado;
- dalla documentazione progettuale e dagli atti istruttori emerge che tale manufatto:
 - non risulta assistito da valido titolo autorizzativo ai sensi del R.D. 523/1904;
 - costituisce alterazione dello stato dei luoghi e della sezione idraulica;
 - rappresenta elemento di ostruzione al regolare deflusso delle acque;

VISTA:

- La Direttiva del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino - D.S.G. n. 360/2023 recante: “Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico – Rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all’interno di alvei o aree golenali”;

CONSIDERATO CHE

- la suddetta Direttiva stabilisce che:
 - i guadi e le piste in alveo costituiscono opere vietate;
 - determinano:
 - grave rischio per la pubblica incolumità;
 - ostacolo al deflusso idraulico;
 - occupazione abusiva di demanio fluviale;
- la Direttiva dispone espressamente che:
 - tali opere devono essere immediatamente rimosse;
 - l’Autorità di Bacino deve emettere ordinanze di rimozione e ripristino dei luoghi;
 - in caso di inadempienza, si procede alla rimozione in danno;

VISTI

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e successive modificazioni, in particolare gli artt. 93, 96 e 97;
- Il D.S.G. n. 360/2023 “Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all’interno di alvei e aree golenali”;
- La legge regionale n. 8/2018 istitutiva dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA);

RILEVATO CHE:

- l'attraversamento a guado:
 - induce all'utilizzo improprio dell'alveo;
 - espone utenti e popolazione a rischio in caso di piena;
 - costituisce elemento di possibile esondazione;
- la sua permanenza è incompatibile con:
 - il regime idraulico del corso d'acqua;
 - le prescrizioni dell'Autorità di Bacino;
 - le norme di sicurezza pubblica;

RITENUTO:

- necessario intervenire con urgenza per la tutela della pubblica incolumità;
- dover disporre la rimozione del manufatto abusivo;
- dover ripristinare lo stato dei luoghi;

ORDINA

Art. 1 – Rimozione del manufatto

È disposta la rimozione integrale dell'attraversamento a guado abusivo insistente sull'alveo del Fiume Margherito (sezione S10-SAF3), da eseguirsi nell'ambito dei lavori di completamento della diga di Pietrarossa, già assentiti e autorizzati.

L'intervento dovrà essere attuato secondo le modalità tecniche previste negli elaborati progettuali approvati e nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità di Bacino.

Art. 2 – Soggetti obbligati

La presente ordinanza è rivolta:

- al **Commissario Straordinario per gli interventi di completamento della diga di Pietrarossa**, quale soggetto attuatore dell'intervento;
- al **Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 3**, quale Stazione Appaltante e soggetto titolare dell'intervento;

i quali sono tenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a dare esecuzione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, anche mediante il coordinamento con la Direzione dei Lavori e con l'Appaltatore.

Art. 3 – Termine

La rimozione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

Art. 4 – Divieto di utilizzo

È fatto divieto assoluto di transito e utilizzo del guado, con effetto immediato. A tal fine la Struttura Commissariale, il RUP e la direzione dei lavori dovranno mantenere interdetto il passaggio sino alla demolizione della passerella, utilizzando idonee barriere fisiche, anche mediante catene, new jersey o analoghi dispositivi;;

Art. 5 – Ripristino stato dei luoghi

Dovrà essere garantito il completo ripristino della sezione idraulica originaria.

Art. 6 – Inottemperanza

In caso di mancata attuazione nei termini stabiliti da parte dei soggetti obbligati di cui all'art. 2:

- l'Autorità di Bacino procederà all'esecuzione in danno;
- saranno attivate le procedure per il recupero delle somme anticipate;
- saranno segnalate le eventuali responsabilità alle competenti Autorità, anche ai fini dell'accertamento di profili di responsabilità amministrativa, civile e penale.

Art. 7 – Responsabilità

L'attuazione degli interventi disposti con la presente ordinanza è posta in capo ai soggetti di cui all'art. 2, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nell'ambito delle funzioni di stazione appaltante e soggetto attuatore dell'intervento.

Restano ferme:

- le responsabilità civili e penali a carico dei soggetti che hanno realizzato, mantenuto o utilizzato il manufatto abusivo in alveo;
- le responsabilità derivanti dall'eventuale mancata o ritardata esecuzione delle disposizioni impartite con il presente provvedimento;
- ogni ulteriore responsabilità connessa a danni a persone o cose derivanti dalla permanenza o dall'utilizzo dell'attraversamento.

Sono altresì a carico dei soggetti obbligati gli oneri necessari per l'esecuzione degli interventi e per il ripristino dello stato dei luoghi, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.

I Sindaci dei comuni di Aidone e Mineo, nella qualità di autorità di Protezione Civile comunale avranno cura di adottare tutte le misure idonee per la salvaguardia della privata e pubblica incolumità.

Art. 8 – Comunicazioni

La presente ordinanza è trasmessa, a cura dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ai seguenti soggetti:

- al Commissario Straordinario per gli interventi relativi alla diga di Pietrarossa, in qualità di soggetto attuatore;
- al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 3, in qualità di stazione appaltante;
- alla Direzione dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- ai Comuni di Aidone e Mineo, per gli adempimenti di competenza;
- alla Prefettura territorialmente competente, per le eventuali valutazioni di ordine e sicurezza pubblica;
- alle Forze dell’Ordine per le attività di vigilanza e controllo.

I soggetti destinatari sono tenuti a trasmettere all’Autorità di Bacino, entro i termini indicati nella presente ordinanza, una relazione sulle attività svolte e sugli esiti degli adempimenti.

Art. 9 – Ricorsi

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR entro 60 giorni;
- ricorso straordinario entro 120 giorni.

DISPONE

che la presente ordinanza sia **immediatamente esecutiva**;

- che copia del presente provvedimento sia notificata e trasmessa, ciascuno per quanto di competenza, a:
 - Comune di Aidone;
 - Comune di Mineo;
 - Commissario Straordinario per la diga di Pietrarossa;
 - R.U.P.;
 - Direzione dei Lavori;
 - Prefettura territorialmente competente;
 - Forze dell’Ordine;
 - All’Avv. To Fabio Lo Presti;
- che i Comuni territorialmente competenti assicurino la vigilanza sull’ottemperanza alla presente ordinanza;

- che, in caso di inottemperanza, si proceda senza ulteriore avviso all'esecuzione in danno nei confronti dei soggetti obbligati;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio 5
Calogero Zicari

Il Dirigente del Servizio 6
Marco Sanfilippo